

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE
EDUCATIVO**

ANNO 2025

Il giorno 24 del mese di ottobre dell'anno 2024 presso il Dipartimento Sovrintendenza agli studi

Tra

La delegazione di parte pubblica così come definita in calce al presente contratto

E

La delegazione di parte sindacale aventi titolo a sottoscrivere il presente contratto, ai sensi della normativa vigente:

- ✓ FLC CGIL
- ✓ CISL Scuola
- ✓ SNALS
- ✓ SAVT

Le parti

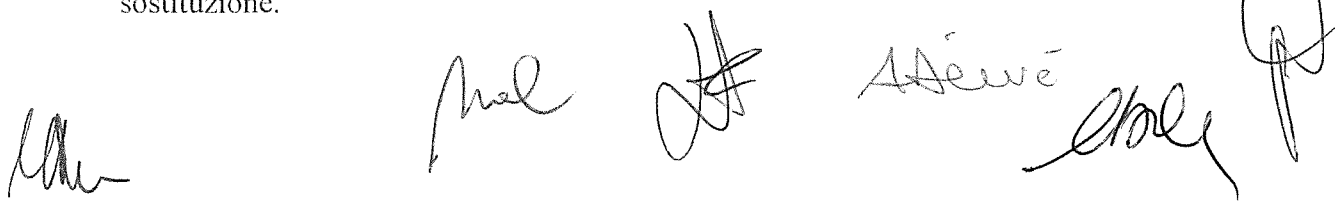
- VISTO** il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18.1.2024, ed in particolare:
- l'articolo 30 "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali", comma 4, lettera b4), il quale prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale;
- l'articolo 37 "Diritto allo studio", recante disposizioni in materia, disapplicando l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395;
- VISTO** il D.Lgs. 13.4.2017, n. 59 e s.m.i. - "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione";
- VISTO** il D.P.C.M. 4.8.2023 - "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Sottoscrivono il presente contratto integrativo



Art. 1 – Campo di applicazione, durata del contratto e modalità di fruizione.

1. Il presente contratto si applica al personale docente, ivi compreso quello di scienze motorie nella scuola primaria, di religione cattolica e al personale educativo delle istituzioni scolastiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. I permessi in oggetto sono destinati al personale titolare di contratto a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto delle esigenze derivanti dalla norma richiamata in epigrafe, che impone il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso i percorsi di cui al D.P.C.M. 4.8.2023.
3. I permessi sono altresì destinati al personale a tempo determinato, che alla data del 15 novembre ha in corso un contratto di supplenza temporanea con scadenza almeno fino al 16 gennaio.
4. Il personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro parziale (part-time) può usufruire dei permessi in proporzione all'orario di lavoro svolto.
5. Il personale a tempo determinato può usufruire delle ore di permesso nei limiti della durata del rapporto di lavoro e in misura proporzionale all'orario di lavoro settimanale.
6. Per il personale a tempo indeterminato e determinato il monte ore autorizzato per l'anno solare deve essere rideterminato dal competente dirigente scolastico in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio o all'eventuale diversa durata della supplenza, per il periodo 1° settembre – 31 dicembre, rispetto a quelli effettuati nell'anno scolastico precedente.
7. Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, le ore residue non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi, atteso l'obbligo di scelta di un'unica tipologia di corsi di cui all'art. 4. Per i docenti a tempo determinato, le ore di permesso spettanti e non usate nell'ambito del singolo contratto di supplenza non sono cumulabili con successivi contratti.
8. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato può usufruire dei permessi di studio come di seguito specificato:
 - a. Personale con contratto stipulato sino al 31.08: 100 ore;
 - b. Personale con contratto stipulato sino al 30.06: 75 ore;
 - c. Personale supplente saltuario: n. 12,5 ore per ciascun mese, o frazione pari o superiore a 16 giorni, di servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare per cui chiede il permesso, con arrotondamento all'unità inferiore nel caso in cui il monte ore così definito dia luogo ad una frazione oraria residua.
9. Il presente contratto ha validità annuale per l'anno solare 2025, fatte salve eventuali modifiche contrattuali nazionali o nuove disposizioni di legge.
10. Il personale cui sono stati concessi i permessi e che dovesse nel corso dell'anno ottenere il passaggio di ruolo e/o qualifica-profilo, conserva il diritto a tali permessi.
11. Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione non conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi.
12. Gli aspiranti ammessi alla frequenza di corsi on line, organizzati da Università Telematiche o da altri organismi accreditati, dovranno attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante l'orario di lavoro nonché l'impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio.
13. Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.



14. Il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi, subordinatamente al personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi indicati all’art. 4. Gli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui sono iscritti non hanno titolo a fruire di ulteriori permessi.
15. Fermo restando l’ordine di priorità stabilito all’articolo 4, il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time può usufruire per l’anno in corso dei permessi studio per 75 ore.

Art. 2 - Determinazione del contingente

1. Il contingente complessivo dei permessi per il diritto allo studio è determinato annualmente dalla Sovrintendenza agli studi della Valle d’Aosta, tenendo presente le dotazioni organiche distinte nel seguente modo:
 - a. personale insegnante di scuola dell’infanzia
 - b. personale insegnante di scuola primaria
 - c. personale docente di scuola secondaria di primo grado
 - d. personale docente di scuola secondaria di secondo grado
 - e. personale insegnante di religione cattolica
 - f. personale educativo del Convitto regionale “F. Chabod” di Aosta.
2. Il numero dei beneficiari dei permessi in questione non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica complessiva e va ripartito proporzionalmente tra le singole categorie di personale scolastico.
3. La Sovrintendenza agli studi determina con proprio atto, prima dell’apertura delle domande, di norma entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, calcolati sul totale del personale in servizio.

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate al Dirigente del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d’Aosta, presentandole sul portale SOPS - Servizi Online Personale Scolastico, disponibile al seguente link <https://servizionlinepersonalescolastico.regione.vda.it/sops/home.jsp>, entro e non oltre il termine del 15 novembre, con l’avvertenza che non saranno ammesse alla procedura le domande alle quali l’interessato ha apportato modifiche e/o alterazioni rispetto al modello predisposto.
2. Le domande dovranno essere corredate dalla copia del versamento della tassa di iscrizione per l’anno scolastico /accademico in corso o la certificazione di avvenuta iscrizione al corso di studi, salvo quanto previsto all’articolo 4 comma 3 per i docenti ammessi con riserva.

Art. 4 – Corsi di studio, abilitazioni, specializzazioni, qualificazione professionale che danno titolo ai permessi studio

1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del C.C.N.L. del 18.1.2024 i permessi per il diritto allo studio vengono concessi solo per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, scuole di istruzione secondaria e di



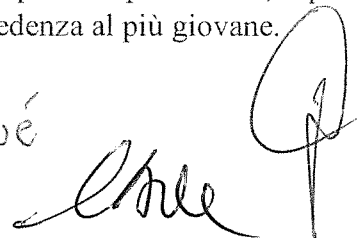
qualificazione professionale, statali, regionali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute. Sono esclusi i corsi a distanza organizzati da università telematiche, erogati mediante utilizzo della piattaforma on line e fruibili in modalità asincrona, anche per esami eventualmente svolti in presenza o in modalità sincrona.

2. Coloro che già godono dei permessi in questione hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità assoluta rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata legale del corso frequentato.
3. Dopo aver definito i destinatari degli eventuali rinnovi, viene data priorità assoluta a coloro che sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato con successiva immissione in ruolo a seguito del concorso ordinario 2023 PNRR, che risultano iscritti agli specifici percorsi formativi finalizzati all'acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA). I predetti docenti, qualora non siano a conoscenza della data di avvio dei corsi, sono ammessi con riserva e si impegnano a trasmettere la documentazione relativa all'iscrizione non appena possibile e comunque non oltre il 31 agosto 2025.
4. Dopo aver valutato le domande di cui ai commi precedenti, si darà luogo alla valutazione delle domande relative ai seguenti corsi di studio la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi in ordine di priorità:
 - a. Corsi per il conseguimento dell'abilitazione tramite l'acquisizione dei 30/36/60 CFU/CFA o della specializzazione per le attività di sostegno (TFA) ad alunni disabili, per coloro che non siano in possesso di nessun'altra abilitazione o specializzazione;
 - b. Corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio che consente l'accesso al settore di appartenenza, con esclusione di singoli esami integrativi di un titolo di studio già conseguito e della tesi di laurea (i settori di appartenenza sono: personale educativo; personale di scuola infanzia e primaria; personale di scuola secondaria);
 - c. Corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio che non consente l'accesso al settore di appartenenza (i settori di appartenenza sono: personale educativo; personale di scuola infanzia e primaria; personale di scuola secondaria);
 - d. Corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di grado pari o inferiore a quello già posseduto (massimo secondo diploma/laurea oltre a quella già conseguita);
 - e. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli accademici previsti dagli statuti delle università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, diploma di specializzazione, master di I o II livello), anche qualora i corsi stessi siano svolti all'estero, purché i titoli da conseguire siano riconosciuti formalmente dal MUR;
 - f. Corsi presso le facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla CEI finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
 - g. Corsi di qualificazione e specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
5. A parità di condizione, verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato.

Con riferimento ai tempi indeterminati, a parità di condizione, verrà privilegiata l'anzianità di servizio e, subordinatamente, l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

Con riferimento ai tempi determinati, a parità di condizione, per i docenti di cui all'articolo 4 comma 3, verrà considerato il miglior punteggio complessivo conseguito nelle graduatorie di merito incrociate tra le varie classi di concorso e, subordinatamente, l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

Con riferimento ai tempi determinati che non rientrano nel periodo precedente, a parità di condizione, verrà considerata l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.



Ove si renda necessario effettuare una graduazione tra i rinnovi, per incapienza del contingente, saranno applicati i criteri previgenti (circolare MPI numero 319 del 24 ottobre 1991).

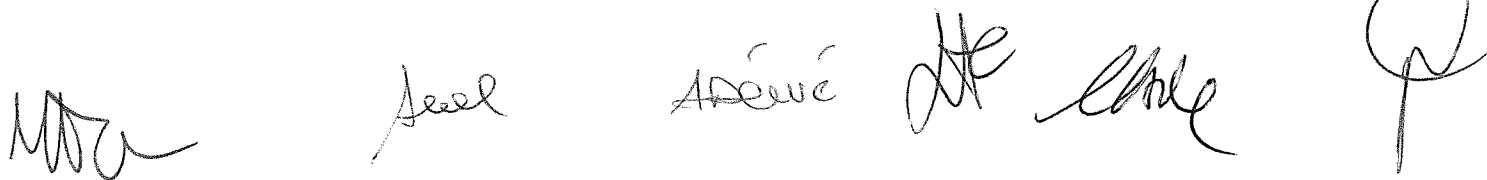
6. I permessi ottenuti nell'anno in corso sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi di cui sopra. Nel caso di iscrizione part-time di cui all'articolo 1 comma 15, il rinnovo è possibile fino alla concorrenza massima di un numero di ore pari a 150 per gli anni di durata legale del corso.

Art. 5 – Misura dei permessi e ulteriori precisazioni sulla modalità di fruizione

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai docenti destinatari di contratto a tempo determinato con successiva immissione in ruolo a seguito del concorso ordinario 2023 PNRR che dovranno acquisire 30 o 36 CFU sono concessi permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore individuali per ciascun dipendente coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 agosto 2025.
3. Ai docenti destinatari di contratto a tempo determinato con successiva immissione in ruolo a seguito del concorso ordinario 2023 PNRR che dovranno acquisire 60 CFU sono concessi permessi retribuiti nella misura massima di 75 ore, individuali per ciascun dipendente coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 agosto 2025.
4. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a un orario di lavoro che agevoli la frequenza dei corsi.
5. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
 - a. Per la frequenza di corsi e l'effettuazione dell'eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;
 - b. Per sostenere gli esami, precisando che il personale a tempo indeterminato potrà utilizzarli solo dopo aver usufruito degli appositi giorni di permesso retribuito previsti dal C.C.N.L.

Art. 6 – Certificazioni

1. Il personale richiedente i permessi di cui al presente contratto è tenuto a produrre al Dirigente scolastico, una volta ottenuto il permesso, è tenuto a produrre le certificazioni di frequenza ai corsi e del sostenimento degli esami finali subito dopo la fruizione del permesso stesso e comunque entro il mese della concessione. Il personale con contratto a tempo determinato, qualora la data finale fosse collocata successivamente al termine del contratto, dovrà produrre la completa documentazione immediatamente dopo l'esame finale.
2. Il personale ammesso alla frequenza di corsi on-line previsti in presenza e non fruibili in modalità asincrona h 24, organizzati da Università telematiche o da altri organismi accreditati, dovranno attestare al Dirigente scolastico, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, l'avvenuta partecipazione alle



lezioni on line durante l'orario di lavoro nonché l'impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio.

3. La mancanza delle certificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, comporterà che i permessi già fruiti vengano considerati come aspettativa per motivi personali (senza assegni), con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

Art. 7 – Controversie individuali

Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, presso l'Ufficio di Segreteria di Conciliazione dell'Amministrazione scolastica ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65 - 66 del D.L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

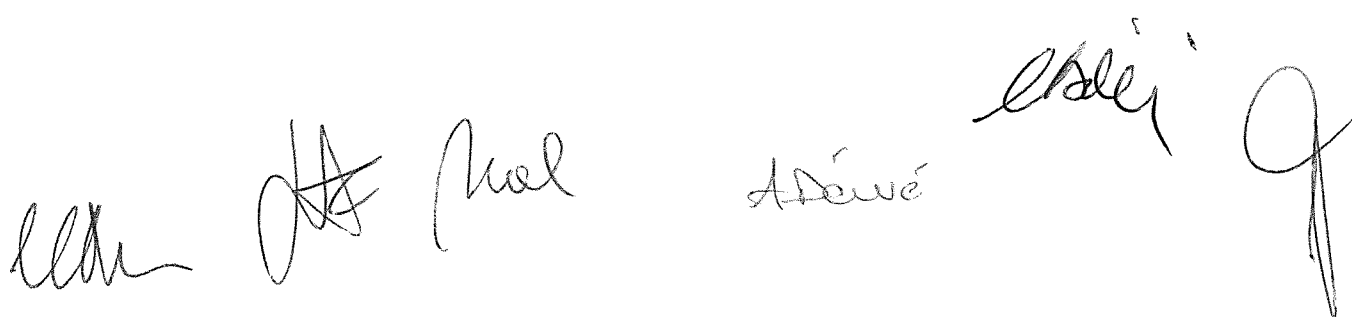
Art. 8 – Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contenuto presente contratto, le parti, entro 7 giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 9 – Modifica contratto integrativo regionale

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del CIR.

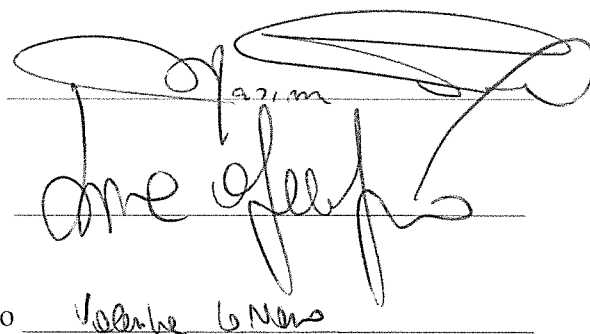
The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: the first is a cursive signature; the second is a stylized signature with a large 'A'; the third is a signature that appears to be 'Mel'; the fourth is a signature that appears to be 'Adriano'; and the fifth is a large, stylized signature that appears to be 'G'.

Per l'Amministrazione scolastica regionale:

La Sovrintendente agli studi – Marina Fey

La Dirigente del Personale scolastico – Lisa Furfaro

Il Funzionario del Personale scolastico – Valentina Lo Nano

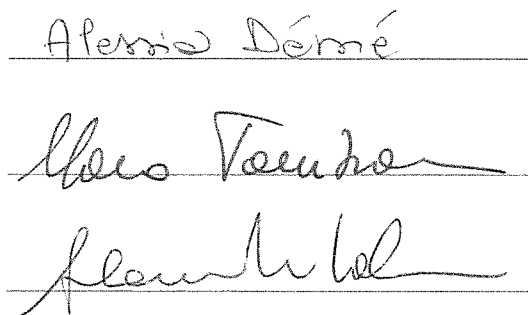


Per le Organizzazioni Sindacali Scolastiche:

C.I.S.L. SCUOLA – Alessia Dème

F.L.C. – C.G.I.L. – Mauro Tamborin

S.N.A.L.S. – Alessandro Celi



Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 42 (comma 11) e 43 (comma 13) D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 6 del D. Lgs. 430/1989 (nonché successiva Delibera del Consiglio Regionale n. 1719 del 20/12/1990), ha partecipato alla contrattazione e sottoscrive il predetto contratto anche il rappresentante della sigla sindacale

S.A.V.T. – Luigi Bolici

